

I.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Il sistema con cui il 4 marzo 2018 verranno eletti la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica è dettato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

Tale legge è anche conosciuta come Rosatellum, dal nome del capogruppo del Partito democratico alla Camera, Ettore Rosato. Assieme a Forza Italia e Lega, il PD è infatti il partito che più ha contribuito all'elaborazione e all'approvazione della legge.

La legge si compone di sei articoli:

- l'art. 1 introduce modifiche al testo unico in materia di elezioni della Camera dei deputati (decreto legislativo n. 361 del 1957);
- l'art. 2 introduce modifiche al testo unico in materia di elezioni del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993);
- l'art. 3 delega il governo a determinare i collegi, uninominali e plurinominali, per l'elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
- l'art. 4 prevede la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno del contrassegno, dello statuto, del programma, del nome del «capo» politico e delle liste di candidati di ciascuna forza politica che partecipa alle elezioni;
- l'art. 5 dispone che dalla legge non devono derivare nuove o maggiori spese per la finanza pubblica;
- l'art. 6 detta alcune disposizioni transitorie e stabilisce la data di entrata in vigore della legge (12 novembre 2017).

II.

**UN SISTEMA MISTO PER LA
TRASFORMAZIONE DEI VOTI
IN SEGGI**

UN SISTEMA MISTO PER LA TRASFORMAZIONE DEI VOTI IN SEGGI

Per la trasformazione dei voti conseguiti da ciascuna forza politica in seggi parlamentari, la legge n. 165 del 2017 adotta un sistema misto: in parte proporzionale, in parte maggioritario.¹

Per la Camera dei deputati, la legge n. 165 del 2017 prevede:

- che l'Italia sia divisa in 28 circoscrizioni (4 in Lombardia, 2 in Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, una per le restanti regioni);
- che all'interno delle 28 circoscrizioni siano individuati 63 collegi plurinominali;
- che all'interno dei 63 collegi plurinominali siano individuati 232 collegi uninominali;
- che ciascuno dei 232 collegi uninominali assegni un seggio con il sistema elettorale maggioritario;
- che i 63 collegi plurinominali assegnino, nel complesso, 386 seggi con il sistema elettorale proporzionale (ciascun collegio plurinomina-
le assegna un minimo di 3 e un massimo di 8 deputati);
- che 12 seggi siano assegnati alla Circoscrizione estero affinché siano eletti dagli italiani ivi residenti.

In totale, sono così assegnati 630 seggi (232 con maggioritario + 386 con proporzionale + 12 all'estero).

¹ Vedi approfondimento a p. 43

UN SISTEMA MISTO...

Per il Senato della Repubblica, la legge n. 165 del 2017 prevede:

- che l'Italia sia divisa in 20 circoscrizioni (una per regione); che all'interno delle 20 circoscrizioni siano individuati 34 collegi plurinominali; che all'interno dei 34 collegi plurinominali siano individuati 116 collegi uninominali;
- che ciascuno dei 116 collegi uninominali assegni un seggio con il sistema elettorale maggioritario;
- che i 34 collegi plurinominali assegnino, nel complesso, 193 seggi con il sistema elettorale proporzionale (ciascun collegio plurinomina-
le assegna un minimo di 2 e un massimo di 8 deputati)²;
- che 6 seggi siano assegnati alla Circoscrizione estero affinché siano eletti dagli italiani ivi residenti.

In totale, sono così assegnati 315 seggi (116 con maggioritario + 193 con proporzionale + 6 all'estero)³.

² Fanno eccezione i collegi plurinominali del Trentino-Südtirol e del Molise che, curiosamente, pur essendo definiti «plurinomiali», assegnano un unico seggio.

³ Completano la composizione del Senato i senatori a vita, oggi nel numero di sei: Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, Giorgio Napolitano, Liliana Segre. In totale i senatori sono così 321 (315 eletti + 6 a vita).

IL SISTEMA PROPORZIONALE

prevede usualmente che il territorio nazionale sia suddiviso in più collegi, in ciascuno dei quali è eletta una parte dei parlamentari (raramente l'intero territorio nazionale è costituito in un unico collegio elettorale, nel quale sono eletti tutti i parlamentari di ciascuna Camera). Per esempio: immaginando di dover eleggere una Camera di 400 deputati, si potranno creare 10 collegi in ciascuno dei quali sono eletti 40 deputati. Nella pratica, è più comodo far coincidere i collegi con le circoscrizioni amministrative esistenti, distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione residente (dunque, i vari collegi assegneranno un numero diverso di seggi). In ogni collegio ciascuna forza politica ottiene una percentuale di seggi corrispondente alla percentuale dei voti conseguiti: così, se un partito ha ottenuto il 15% dei voti nel collegio, conquisterà il 15% dei seggi in palio nel collegio. Poiché in ogni collegio sono eletti più parlamentari, tali collegi sono detti «plurinomiali».

IL SISTEMA MAGGIORITARIO

prevede che il territorio nazionale sia diviso in tanti collegi quanti sono i seggi da assegnare. Per esempio: immaginando di dover eleggere una Camera di 400 deputati, si dovranno creare 400 collegi in ciascuno dei quali sarà eletto un deputato. In ciascun collegio ogni forza politica presenta un solo candidato e il seggio andrà al candidato della forza politica che ha ottenuto almeno un voto in più rispetto a tutti gli altri: così, se in un collegio tre partiti presentano i loro candidati e il partito A ottiene il 34% dei voti, il partito B il 35% e il partito C il 31%, il seggio andrà al partito B. Poiché in ogni collegio è eletto un solo parlamentare, tali collegi sono detti « uninominali ».

III.

I CANDIDATI

I CANDIDATI

Sia alla Camera, sia al Senato:

- nei collegi plurinominali i partiti concorrono ciascuno per sé, presentando una lista di minimo 2 e massimo 4 nomi di candidati, elencati secondo l'alternanza di genere;
- nei collegi uninominali, i partiti possono decidere se presentarsi in coalizione con altre forze politiche: se non lo fanno, ciascun partito presenta il proprio candidato; se lo fanno, tutti i partiti coalizzati presentano un candidato comune. I partiti che decidono di coalizzarsi devono presentare la medesima coalizione in tutti i collegi uninominali della circoscrizione. Le coalizioni non devono indicare un unico «capo» politico (ciascun partito ha il suo).

Sia alla Camera, sia al Senato è possibile essere candidati in un collegio uninominale e in 5 collegi plurinominali: dunque, si può arrivare a cumulare fino a 6 candidature.

Sia alla Camera (a livello nazionale), sia al Senato (a livello regionale), ogni forza politica o coalizione deve avere al massimo il 60% di candidati nei collegi uninominali dello stesso genere e ogni forza politica deve avere al massimo il 60% di candidature dello stesso genere come capilista nei collegi plurinominali ¹.

¹ Nella pratica, le forze politiche hanno largamente eluso questa previsione abusando delle pluricandidature femminili: in tal modo, le candidate donne effettivamente eleggibili sono assai meno numerose del 40% (si immagina il caso di una donna, candidata in un collegio uninominale e in cinque collegi plurinominali come capilista, che venga eletta nel collegio uninominale: nei collegi plurinominali le subentreranno cinque uomini).

IV.

COME SI VOTA

COME SI VOTA

Sia per la Camera, sia per il Senato, l'elettore riceve una sola scheda in cui sono riportati i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, sotto, il simbolo della forza politica o delle forze politiche coalizzate che lo sostengono. Per ciascuna forza politica è, inoltre, indicato il listino di 2-4 nomi dei candidati nel collegio plurinominale al cui interno è inserito il collegio uninominale.

The diagram illustrates 15 ballot boxes arranged in two columns. Each box represents a political force and contains a numbered circle (1-15) and a list of candidates. The boxes are organized as follows:

- Box 1:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 1. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome. Circle 2. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 2:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 3. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 3:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 4. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome. Circle 5. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 4:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 6. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 5:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 7. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 6:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 8. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 7:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 9. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome. Circle 10. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 8:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 11. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome. Circle 12. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 9:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 13. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome. Circle 14. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.
- Box 10:** NOME COGNOME (Candidato uninominale). Circle 15. 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome.

COME SI VOTA

L'elettore può:

Fare un segno solo sul nome di un candidato nel collegio uninominale;

The diagram illustrates 15 ballot boxes for single-member constituencies. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)'. The boxes are arranged in two columns. Each box contains a number in a circle and a list of three names. A green 'X' is drawn over box 3, indicating an invalid vote.

1	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		
4	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	5	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
6	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		
7	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		
		8	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		9	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		10	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		11	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		12	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		13	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		14	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		15	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

COME SI VOTA

L'elettore può:

Fare un segno solo sul simbolo della forza politica che sostiene il candidato nel collegio uninominale (o, se il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da una coalizione, sul simbolo di una delle forze politiche che lo sostengono);

The diagram illustrates 15 ballot boxes for uninominal candidates, arranged in two columns. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)' and contains a number in a circle and the candidate's name and surname. Box 4 is crossed out with a green X.

1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
		14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

COME SI VOTA

L'elettore può:

Fare un segno sia sul nome del candidato nel collegio uninominale sia sul simbolo della forza politica che sostiene il candidato nel collegio uninominale (o, se il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da una coalizione, sul simbolo di una delle forze politiche che lo sostengono).

The diagram illustrates 15 ballot boxes for uninominal candidates, arranged in two columns. Each box contains a candidate's name and three lines for their name and surname. Boxes 1-10 and 12-15 are valid, while boxes 11 and 10 are crossed out with a green X.

Box	Number	Valid
1	1	Yes
2	2	Yes
3	3	Yes
4	4	Yes
5	5	Yes
6	6	Yes
7	7	Yes
8	8	Yes
9	9	Yes
10	10	No
11	11	No
12	12	Yes
13	13	Yes
14	14	Yes
15	15	Yes

COME SI VOTA

Non è ammesso il voto disgiunto.

Questo significa che l'elettore non può fare un segno sul nome di un candidato nel collegio uninominale e un altro segno sul simbolo di una forza politica che non lo sostiene, a pena di nullità della scheda;

The diagram illustrates 15 ballot boxes for uninominal candidates, arranged in two columns. Each box contains a number in a circle and a list of three names (1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome). Boxes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, and 15 are valid. Boxes 5 and 10 are crossed out with a red 'X' and a large red diagonal watermark reading 'VOTO ANNULLATO'.

Numero	Stato
1	Valido
2	Valido
3	Valido
4	Valido
5	Invalido (Voto disgiunto)
6	Valido
7	Valido
8	Valido
9	Valido
10	Invalido (Voto disgiunto)
11	Valido
12	Valido
13	Valido
14	Valido
15	Valido

COME SI VOTA

Se l'elettore fa un segno solo sul nome di un candidato nel collegio uninominale, il suo voto vale automaticamente anche per la forza politica che lo sostiene nel collegio plurinomiale, se è una soltanto;

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Se invece il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da una coalizione, il voto viene ripartito tra le forze politiche che compongono la coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nello stesso collegio uninominale (per esempio: se il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da due partiti e il partito A ha ottenuto il 40% e il partito B il 60% dei voti espressi a favore della coalizione in quel collegio uninominale, il voto si scinderà virtualmente in 0,4 per il partito A e in 0,6 per il partito B);

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
10	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Se l'elettore fa un segno solo sul simbolo di una forza politica, il voto vale automaticamente anche per il candidato all'uninominale sostenuto da quella forza politica.

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
10	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

COME SI VOTA

In nessun caso può essere espressa una preferenza: le liste dei candidati nei collegi plurinominali sono «bloccate». L'eventuale apposizione di un segno su un nome del listino dei candidati nel collegio plurinominali comporterebbe l'annullamento della scheda.

V.

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

In caso di pluricandidature:

- il pluricandidato eletto sia nel collegio uninominale sia in uno o più collegi proporzionali viene proclamato eletto nel collegio uninominale;
- il pluricandidato eletto in più collegi plurinominali viene proclamato eletto nel collegio plurinominale in cui il suo partito ha ottenuto la percentuale di voti più bassa.

V.1.

NEI COLLEGI UNINOMINALI

Sia alla Camera, sia al Senato, i seggi assegnati nei collegi uninominali sono attribuiti, in ciascun collegio, al candidato della forza politica o della coalizione che ha ottenuto almeno un voto in più delle altre (anche se la forza politica o la coalizione a cui appartiene non ha superato le soglie di sbarramento previste per i collegi plurinominali).

V.2.

NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Sia alla Camera, sia al Senato, i seggi assegnati nei collegi plurinominali sono attribuiti ripartendoli, proporzionalmente ai voti conseguiti, tra le forze politiche che hanno superato le seguenti soglie di sbarramento:

- nel caso in cui le forze politiche si presentino da sole, esse devono ottenere almeno il 3% dei voti a livello nazionale (o, in alternativa per il solo Senato, il 20% dei voti in una regione);
- nel caso in cui le forze politiche si presentino coalizzate, la coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti a livello nazionale e avere comunque al suo interno una forza politica che ottiene almeno il 3% dei voti a livello nazionale (o, in alternativa per il solo Senato, il 20% dei voti in una regione). Al raggiungimento della soglia di sbarramento di coalizione del 10% contribuiscono sia le liste che superano il 3% dei

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

voti (che accederanno all'assegnazione dei seggi), sia quelle che si collocano tra l'1% e il 3% (che non accederanno all'assegnazione dei seggi, i loro voti essendo così produttivi di seggi a vantaggio delle liste della coalizione che superano il 3%)¹. Non contribuiscono invece al raggiungimento della soglia di sbarramento di coalizione le liste che restano al di sotto dell'1%, i cui voti vanno dunque perduti;

- soglie di sbarramento particolari sono previste per i partiti espressione di minoranze linguistiche specificamente tutelate negli Statuti di regioni speciali².

Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato il 3% dei voti a livello nazionale (o, in alternativa, il 20% in una regione al Senato).

Il riparto proporzionale avviene per la Camera su base nazionale, per il Senato su base regionale, secondo la seguente procedura:

- si stabilisce la «cifra elettorale» di ciascuna coalizione e di ciascuna lista singola, sommando tutti i voti ottenuti a livello nazionale, per la Camera, e a livello regionale, per il Senato;
- si fa la somma delle «cifre elettorali» delle coalizioni e delle liste singole e si divide il totale ottenuto per il numero dei seggi da assegnare (386 alla Camera; quello assegnato a ciascuna regione al Senato³): si ottiene così il «quoziente elettorale»;
- per ciascuna coalizione o lista singola si divide la sua «cifra elettorale» per il «quoziente elettorale», così ottenendo il numero di seggi da

¹ Questo significa – in ipotesi di scuola – che se una coalizione ottiene il 10% dei voti e al suo interno una sola forza politica supera il 3%, tale lista partecipa alla ripartizione dei seggi per il 10%.

² Per accedere alla ripartizione dei seggi, tali partiti devono ottenere il 20% dei voti nella circoscrizione dove si sono presentati o, in alternativa, vincere due collegi uninominali.

³ 14 al Piemonte, 31 alla Lombardia, 1 al Trentino-Alto Adige, 15 al Veneto, 5 al Friuli-Venezia Giulia, 5 alla Liguria, 14 all'Emilia Romagna, 11 alla Toscana, 5 all'Umbria, 5 alle Marche, 18 al Lazio, 5 all'Abruzzo, 1 al Molise, 18 alla Campania, 12 alla Puglia, 6 alla Basilicata, 6 alla Calabria, 16 alla Sicilia, 5 alla Sardegna.

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

assegnare – a livello nazionale, per la Camera, e a livello regionale, per il Senato – a quella coalizione o a quella lista singola (non si contano eventuali decimali);

- i seggi che ancora rimangono da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o alle singole liste secondo l'ordine decrescente dei decimali non considerati nell'operazione precedente (i c.d. «resti»);
- così stabilito quanti seggi spettano a ciascuna forza politica o coalizione nel complesso, si procede:
 - (a) alla Camera a riversare la distribuzione nazionale dei seggi al livello di ogni singola circoscrizione e, di seguito, la distribuzione dei seggi circoscrizionale e a livello dei singoli collegi plurinominali;
 - (b) al Senato a riversare la distribuzione regionale dei seggi a livello dei singoli collegi plurinominali. In ciascuna di queste operazioni, per non alterare la distribuzione nazionale dei seggi ottenuta in precedenza si è costretti a produrre alterazioni irrazionali della distribuzione dei voti a livello di circoscrizione e di collegio ⁴;
- nell'ambito di ogni collegio plurinominali i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine di presentazione nella lista (gli elettori non possono esprimere preferenze).

Poiché in ogni collegio plurinominali si eleggono tra i 3 e gli 8 parlamentari, alla Camera, e tra i 2 e gli 8 parlamentari, al Senato, mentre le forze politiche possono presentare liste con un minimo di 2 e un massimo di 4 candidati, e poiché, inoltre, sono ammesse le pluricandidature, è possibile che una forza politica elegga nel collegio plurinominali più parlamentari di quanti candidati abbia presentato (è il caso dell'«esaurimento della lista» o della «lista incapiente»). In tal caso l'eletto viene individuato:

- anzitutto, proclamando eletti i candidati presentati dalla forza politica negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, iniziando da quello in cui la forza politica ha il «resto» (il decimale del quoziente) più alto rimasto inutilizzato;

⁴ Vedi approfondimento a p. 59-60

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

- se non basta, proclamando eletti i migliori perdenti della forza politica in questione nei collegi uninominali del collegio plurinominali;
- se ancora non basta, proclamando eletti i migliori perdenti della forza politica in questione nei collegi uninominali della circoscrizione;
- se ancora necessario, ma solo alla Camera, proclamando eletti i candidati presentati dalla forza politica nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni;
- in caso di ulteriore incapienza, proclamando eletti i candidati delle eventuali forze politiche della coalizione presentati nel collegio plurinominali originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione.
- nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, ma solo alla Camera, proclamando eletti i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni;
- infine, proclamando eletti i candidati delle eventuali forze politiche della coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni.

In definitiva, la legge prevede una “catena” di slittamenti che, dapprima, esaurisce tutte le candidature possibili per ciascuna forza politica e, di seguito, per tutte le forze politiche dell’eventuale coalizione. L’asimmetria tra Camera e Senato dipende dal fatto che, mentre alla Camera la ripartizione proporzionale avviene a livello nazionale, al Senato la ripartizione proporzionale avviene a livello regionale.

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

Con riguardo alla Camera, una volta effettuata la distribuzione proporzionale dei seggi a livello nazionale, si procede alla distribuzione dei seggi in ciascuna circoscrizione (al Senato la distribuzione proporzionale dei seggi avviene a livello regionale e ogni regione corrisponde a una circoscrizione).

A tal fine si sommano i seggi che ciascuna lista ha ottenuto in ogni circoscrizione e le somme così ottenute vengono raffrontate con la distribuzione nazionale dei seggi. Ne risulterà che alcune liste avranno ottenuto più seggi sulla base della distribuzione circoscrizionale dei seggi di quanti non ne spettino loro sulla base della distribuzione nazionale. Tali liste vengono pertanto chiamate eccedentarie. Altre liste, invece, avranno ottenuto dalla distribuzione circoscrizionale meno seggi di quanti ne spettino loro sulla base della distribuzione nazionale. Tali liste vengono pertanto chiamate deficitarie.

A questo punto, partendo dalla lista maggiormente eccedentaria, si individua la circoscrizione nella quale essa ha ottenuto seggi con il resto peggiore. In questa circoscrizione alla lista eccedentaria viene tolto un seggio, che viene assegnato ad una lista deficitaria (se ce n'è più d'una, il seggio è assegnato alla lista deficitaria con il miglior resto non ancora utilizzato). Si procede in questo modo, finché le liste eccedentarie non abbiano perso tutti i seggi in eccesso e le liste deficitarie non li abbiano corrispondentemente ottenuti, così da far coincidere la distribuzione circoscrizionale dei seggi con quella nazionale. Tale procedimento fa sì che le circoscrizioni dove le liste deficitarie ottengono seggi non dipendono dalla distribuzione dei voti che le stesse hanno ottenuto, bensì dalla distribuzione dei voti delle liste eccedentarie. Sono gli elettori di tali liste, cioè, che determinano la distribuzione dei seggi delle altre liste, sollevando un problema di uguaglianza del voto. Tale procedimento minimizza le ipotesi in cui alcune circoscrizioni perdano seggi rispetto a quelli che sono loro assegnati ai sensi dell'art. 56 della Costituzione (ossia in base alla loro consistenza demografica). Infatti, con tale procedimento, si deroga all'originaria dotazione di seggi garantiti a ciascuna circoscrizione soltanto quando non è possibile effettuare nella stessa circoscrizione il descritto "scambio" di seggi da una lista eccedentaria ad una lista deficitaria. In questo caso marginale, si toglie il seggio alla lista eccedentaria nella circoscrizione dove essa li ha ottenuti con il peg-

gior resto e alla lista deficitaria il seggio è assegnato nella circoscrizione dove essa ha il miglior resto non usato. La prima delle due circoscrizioni perderà, così, un seggio, mentre la seconda ne acquisterà uno.

Una volta effettuata tale distribuzione a livello circoscrizionale per la Camera, si tratta di riversare tali esiti nei collegi plurinominali, sia alla Camera, sia al Senato. Anche qui si procede ad una distribuzione proporzionale collegio per collegio. Si sommano, quindi, gli esiti di tale distribuzione e li si raffrontano con quelli del livello superiore (circoscrizionale alla Camera, regionale al Senato), individuando le liste deficitarie e quelle eccedentarie. In questo caso, però, le liste eccedentarie perdono i seggi in eccesso nei collegi dove li hanno ottenuti con i peggiori resti e quelle deficitarie li ottengono nei collegi dove esse hanno i migliori resti non utilizzati, senza dover effettuare l'operazione di scambio all'interno di un unico collegio come invece avviene con riguardo al riversamento dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale alla Camera.

In questo modo, la distribuzione dei seggi garantirà più facilmente l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista nel collegio dove essa lo ha maggiormente meritato. Tuttavia, molti collegi perderanno un numero anche cospicuo di seggi, determinando una sotto-rappresentazione dei loro elettori, mentre altri collegi ne guadagneranno, producendo una sovra-rappresentazione dei loro (si può calcolare che alcuni collegi potranno guadagnare o perdere anche la metà dei seggi loro assegnati complessivamente).